

PERIODICITA' CORSI DI AGGIORNAMENTO

Si informa che i corsi di aggiornamento previsti dall'art. 37 – comma 9 del D. Lgs. 81/08, dovranno essere effettuati con cadenza triennale come indicato dalla nota n. 1014 del 26/01/2012 della Direzione Regionale VV.F. Emilia Romagna.

Si rammenta che la Circolare prot. n. 12653 del 23/02/2011 del Ministero dell'Interno – Dipartimento VV.F. – Direzione Centrale per la Formazione ribadisce, ai sensi del D. Lgs. 81/08, l'obbligatorietà dell'aggiornamento periodico per i corsi in qualità di addetto antincendio e gestione delle emergenze e ne indica, contestualmente, gli argomenti e la durata.

E' opportuno inoltre segnalare che l'Accordo del 21 dicembre 2011 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del D. Lgs. 81/08, non si applica ai lavoratori incaricati dell'attività di addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze.

VERIFICA PERIODICA ADDETTI ANTINCENDIO ATTIVITA' ALBERGHIERE

Si informa che per le strutture alberghiere, ove sia stato applicato il D.M. 06/10/2003 – Allegato A – punto 19.1, che gli addetti antincendio costituenti il servizio interno di sicurezza devono essere sottoposti obbligatoriamente a verifica sulla preparazione antincendio e l'uso delle attrezzature di spegnimento, ogni due anni da parte dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco secondo le modalità di cui alla Legge 28 novembre 1996, n. 609.

Gli addetti di cui sopra devono in precedenza aver conseguito l'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 della predetta Legge 28 novembre 1996, n. 609, a seguito del corso di tipo C di cui all'allegato IX del D.M. 10/03/1998.



Ministero dell'Interno
 DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
 DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
 DIREZIONE REGIONALE EMILIA-ROMAGNA

27 GEN. 2012

PROT.	
SMA	X
VICE CO	
SEGRETI	
PERSON	
CONSEG	
R	
C	
Bologna P.	
PREVENZIONE	X
STATISTICA	
D.L. 81/98	X
NZA	
Al Comando VVF	
di Forlì-Cesena	
(comando.forli@vigilfuoco.it)	
TECNICO	
TEODOCUM.	
OP.	

pc Comandi VVF Regione Emilia
 Romagna
 (via e mail)

**OGGETTO: Formazione addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio
 e gestione delle emergenze (D.Lg.vo 81/08).
 Corsi di aggiornamento. Quesito.**

Con riferimento alla nota prot. 672 del 19.01.2012 di codesto Comando inerente l'oggetto, che si allega in copia per opportuna conoscenza dei restanti Comandi della Regione, si concorda con codesto Comando nel ritenere che, nelle more di specifiche disposizioni in merito, la cadenza triennale dell'aggiornamento formativo possa ritenersi ragionevole in analogia a quanto previsto in materia di pronto soccorso, fatte salve diverse valutazioni in merito da parte del Datore di lavoro.

Resta inteso che il datore di lavoro è comunque tenuto a formare e ad addestrare il proprio personale in occasione di cambiamento di mansioni, introduzione di nuove attrezzature/tecnologie, di nuove sostanze/preparati pericolosi, nonché in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

Quanto sopra al fine di favorire l'omogeneità di comportamento in tutto il territorio regionale.

IL DIRETTORE REGIONALE
 (Nanni)

PAT/pp
 q.form.forli/prevenzione/patrizietti.emi



Ministero dell'Interno
Comando Provinciale Vigili del Fuoco
Forlì-Cesena

Forlì, 13 GEN 2012

Viale Roma, 97 - 47122 Forlì (FC)
e-mail: comando.forli@vigilfuoco.it
posta certificata: com.forli@cert.vigilfuoco.it

UFFICIO PREVENZIONE INCENDI
Tel 0543 410840 Fax 0543 410870

Prot. nr. All. nr.



Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

COM-FC

REGISTRO UFFICIALE - USCITA

Prot. n° 0000672 del 19/01/2012

Al Ministero dell'Interno
Direzione Regionale VVF Emilia Romagna
Via Aposazza 3
Bologna

OGGETTO: Formazione addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze (D. Lgs. 81/2008). Corsi di aggiornamento.

E' pervenuta a questo Comando una richiesta di chiarimenti circa la frequenza con cui devono essere svolti i corsi di aggiornamento per gli addetto antincendio e gestione delle emergenze.

L'art. 18 comma 1, lettera b) del d.lgs. 81/2008, pena sanzioni severe, prevede l'obbligo del Datore di lavoro di designare i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio mediante la frequentazione obbligatoria del lavoratore a corsi antincendio la cui durata e i cui contenuti variano in funzione dell'attività lavorativa svolta.

A tale proposito il decreto ministeriale 10 marzo 1998 che regola il corso antincendio e a cui fa rimando l'art. 46 del d.lgs. 81/2008 e sue successive modifiche ed integrazioni, prevede che il lavoratore designato all'attuazione delle misure di prevenzione e lotta antincendio frequenti un corso antincendio.

La circolare prot. n° 0012653 del 23/02/2011 del Ministero dell'Interno - Dipartimento VV.F - Direzione Centrale per la Formazione ribadisce, ai sensi del D.Lgs. 81/08, l'obbligatorietà dell'aggiornamento periodico per i corsi in qualità di addetto antincendio e gestione delle emergenze e ne indica, contestualmente, gli argomenti e la durata. Detta Circolare, tuttavia, nulla specifica circa la cadenza con cui devono essere praticati.

Per quanto sopra si chiede a codesta Direzione se per la frequenza degli aggiornamenti si può fare riferimento, indipendentemente dal tipo di attività (basso, medio o alto rischio), al D.M. 388/03 "Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni" che prevede all'art. 3 co. 5 una cadenza triennale per la formazione dei lavoratori designati almeno per quanto attiene la capacità di intervento pratico.

Si rimane in attesa di cortese riscontro

Il funzionario istruttore
Dott./Arch. Giancarlo ACCOTO

